



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 17/2014

**OGGETTO: Proposte di Piano per il Parco e di Regolamento del Parco.
Approvazione modifiche ed integrazioni a seguito di istruttoria
della Regione Puglia.**

L'anno duemilaquattordici, il giorno TRE del mese di GIUGNO presso la sede dell'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia in Gravina in Puglia alla Via Firenze n. 10,

IL PRESIDENTE

Cesare Veronico, nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente n. DEC-2012-0000056 del 15/03/2012, assistito dal Direttore f. f. Fabio Modesti;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004 istitutivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia;

Premesso che:


- La tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali affidata all'Ente Parco è perseguita attraverso lo strumento del Piano per il Parco, ai sensi dell'art. 12 della legge sopra citata che deve, in particolare, disciplinare: l'organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree; i vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative; i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale; i sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, gli indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna.
- Il Consiglio Direttivo dell'Ente ha determinato i criteri per la predisposizione del Piano per il Parco e del Regolamento del Parco con deliberazione n. 20/06 del 27 giugno 2006.
- Il Direttore f. f. dell'Ente, con Determinazione Dirigenziale n. 210/2007 del 18/12/2007, ha affidato, a seguito di gara d'appalto, il servizio di redazione del Piano per il Parco e del Regolamento del Parco al R.T.I. avente quale capofila StudioSilva S.r.l. - Via Mazzini n. 9/2 - Bologna.
- Con nota assunta al protocollo dell'Ente in data 16/02/2010 prot. n. 412 e successive integrazioni, il su citato R.T.I. ha consegnato a questo Ente le proposte di Piano per il Parco e di Regolamento del Parco.





parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- Con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente n. 09/2010 del 31/05/2010 sono state approvate le proposte di Piano per il Parco e di Regolamento del Parco.
- Con nota prot. n. 1704 del 10/06/2010 le suddette proposte sono state trasmesse al Presidente della Comunità del Parco per il prescritto parere di competenza della stessa Comunità ai sensi dell'art. 10 c. 2. della legge n. 394/1991.
- Con nota prot. n. 1976 del 16/06/2010 le proposte di Piano per il Parco e di Regolamento del Parco sono state trasmesse al Presidente della Regione Puglia presso l'Assessorato alla Qualità del Territorio, per l'avvio del procedimento di adozione ed approvazione.
- Con note prot. n. 1981 e prot. n. 1982 del 30/06/2010 è stato trasmesso il Piano per il Parco ed il Regolamento del Parco rispettivamente al Dirigente del Servizio Ecologia ed all'Assessore all'Ecologia della Regione Puglia.
- Con nota prot. n. 2010 del 05/07/2010 è stato trasmesso il Piano per il Parco ed il Regolamento del Parco al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per i provvedimenti di propria competenza.
- Con nota prot. n. 1954 del 28/06/2010 l'Ente ha chiesto alla Regione Puglia – Assessorato alla Qualità del Territorio, al Dirigente del Servizio Ecologia ed al Dirigente dell'Ufficio Programmazione della Regione Puglia, di voler fornire indicazioni circa le modalità di espletamento della procedura di V.A.S. ed in particolare sulla individuazione delle Autorità procedente e competente. Ciò in considerazione del particolare procedimento di adozione ed approvazione del Piano per il Parco che la legge affida alla Regione, titolare, allo stesso tempo, del procedimento di V.A.S.
- La Regione Puglia – Dirigente del Servizio Ecologia - con nota prot. n. AOO_089 del 29/07/2010- 0010438 ha individuato nell'Ufficio V.A.S. del Servizio Ecologia della Regione Puglia l'Autorità competente e nell'Ente Parco l'Autorità proponente, quale soggetto che elabora il Piano, ed anche l'Autorità procedente della V.A.S. del Piano.
- L'Ente, con Determinazione Dirigenziale n. 192/2010 del 23/09/2010, ha approvato gli atti per l'avvio del Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Piano per il Parco.
- Con nota prot. n. 3137 del 24/09/2010 l'Ente ha avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ed ha attivato le consultazioni con le Autorità con specifiche competenze ambientali sul Documento di Scoping, per stabilire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale (RA).
- Con deliberazione n. 01/11 del 29/03/2011 la Comunità del Parco ha espresso parere favorevole alle proposte di Piano per il Parco e di Regolamento del Parco facendo proprie le osservazioni formulate da alcune amministrazioni comunali in merito ad esse.





parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- Con note prot. n. 1387 e n. 1388 dell'11/04/2011 è stata trasmessa, rispettivamente al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed all'Assessorato alla Qualità del Territorio – Assetto del Territorio, Paesaggio, Aree Protette e Beni Culturali della Regione Puglia, la deliberazione n. 01/2011 della Comunità del Parco, con tutti i documenti relativi alle osservazioni, ai fini della acquisizione al procedimento di approvazione degli strumenti in questione.
- Nell'ambito del procedimento di adozione, prima, e di approvazione, poi, del Piano per il Parco, la Regione Puglia, con Deliberazione della Giunta regionale n. 760 del 26/04/2011, si è dotata di una struttura tecnica interdirezionale competente per la formulazione del parere tecnico amministrativo per l'approvazione dei piani delle aree protette nazionali e regionali pugliesi ai sensi della L. 394/1991 e della l.r. n. 19/1997, composta da rappresentanti dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità, del Servizio Assetto del Territorio e del Servizio Agricoltura, con il coordinamento del Direttore dell'Area Politiche per la mobilità e qualità urbana.
- A seguito di costante confronto tra questo Ente e la Regione Puglia, con determinazione del Direttore d'Area politiche per la mobilità e la qualità urbana della Regione Puglia n. 15 del 21/12/2012, pubblicata sul BURP n. 5 del 10/01/2013, è stata formulata la proposta di adozione, con prescrizioni, del Piano per il Parco dell'Alta Murgia.
- In seguito il gruppo di lavoro, costituito dal personale in forza al Servizio Tecnico dell'Ente, Arch. Mariagiovanna Dell'aglio, Dott.ssa Anna Grazia Frassanito, Dott.ssa Chiara Mattia, Geom. Luigi Bombino, ciascuno per le proprie competenze, ha proceduto ad apportare le modifiche ed integrazioni ai documenti di Piano come di seguito meglio specificate, richieste con la succitata determinazione del Direttore d'Area politiche per la mobilità e la qualità urbana della Regione Puglia n. 15 del 21/12/2012:
 1. modifica delle cartografie di piano;
 1. modifica delle NTA attraverso adeguamento degli articoli segnalati;
 2. adeguamento e/o inserimento di nuovi elaborati analitici e progettuali e riorganizzazione/integrazione del sistema di progetti speciali e prioritari.

1. MODIFICHE CARTOGRAFICHE

1.1.: Modifica praterie mediterranee da zone C a zone B

Le aree attualmente classificate come "praterie aride mediterranee" nella Carta della Vegetazione (7a, b, c) del Piano per il Parco, sono state costruite cartograficamente sulla base dello strato informativo "fitosociologia" nelle sue diverse visualizzazioni (*value field*), utilizzando "tipi di vegetazione".

Sono state pertanto selezionate tra le zone C quelle classificate come "praterie", si sono isolate le macroaree di praterie che ricadevano in tale zona e sono state classificate nella zonizzazione come "zone B".

Le macroaree inserite in zona B classificate come praterie mediterranee sono:

- La Minarca (monte Croce)
- Loc. Monte Savignano
- Murgia L'Esca (congiunzione tra Zecchinello e Lama Reale)
- Masseria Tremaglie





parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- Zone a Nord di Serra Ficaia e Trullo di mezzo
- Masseria del Cervone

La nuova ridefinizione delle zone determina le seguenti superfici:

- 30.622 ha di nuova zona B contro i 25.432 ha della vecchia zona B
- 30.670 ha di nuova zona C contro i 36.000 ha della vecchia zona C

1.2.: Paesaggio - Proposta di integrazione/modifica degli elaborati di Piano per la piana olivetata

Il territorio dell'Alta Murgia è stato suddiviso nelle quattro unità di paesaggio, nella tavola n. 24 di Piano come di seguito:

- 1) Altopiano della Murgia;
- 2) Costone murgiano;
- 3) Piana cerealicola del versante ionico;
- 4) Piana Ulivetata del versante adriatico.

Dopo le osservazioni da parte della Regione è stata ampliata l'unità di paesaggio "*Piana ulivetata del versante*", oggi per lo più ricadente al di fuori dei confini del Parco, considerando come parte integrante della stessa non solo il sistema delle policolture ma anche il sistema di boschi di latifoglie presenti.

Le aree inserite sono quelle immediatamente a ridosso dell'unità di paesaggio già individuata come piana olivetata, in particolare:

- Parco Il Campanale (Andria);
- Parco della Grave (Andria);
- Iazzo Cecibizzo – Cornacchiello (Corato);
- Area a nord di Masseria Cimadomo in congiunzione con Capoposta (Corato);
- Il Quarto – La Sentinella (Toritto);
- Mass. Pompei (Altamura);
- La Resega (Grumo Appula).

1.3.: Aree contigue - inserimento di nuove aree

La Regione ha proposto di inserire tra le aree contigue le seguenti zone:

- l'introflessione nella parte nord del comune di Andria (per buona parte habitat);
- le aree habitat contigue alla zona di lama Nervi (zona A del piano);
- le aree di Gravinella, Murgia Morsana e Parata da includere nella zona di Santeramo;
- il bosco di latifoglie di Acquatetta;
- il tracciato tratturale come da cartografia allegata alle osservazioni regionali

La modifica cartografica ha interessato ed incluso nelle aree contigue:

- le aree confinanti con Lama Nervi;
- le aree di Gravinella, Murgia Morsana e Parata da includere nella zona di Santeramo;
- il bosco di latifoglie di Acquatetta.

Non sono state considerate e pertanto non inserite le zone a nord di Andria in quanto trattasi di seminativi ed aree fortemente antropizzate.

Il tracciato tratturale evidenziato nella fig. 2 dalla Regione ricade in località *Murgia Fiscale*, già inserita in aree contigue.

2. MODIFICA DELLE NTA ATTRAVERSO RISCrittURA/ADEGUAMENTO DEGLI ARTICOLI SEGNALATI

Il recepimento di alcune delle problematiche evidenziate è avvenuto attraverso la modifica delle N.T.A. e, in particolare, attraverso la modifica/integrazione dei seguenti articoli:

2.1.: definizioni: *inserire nelle NTA un articolo che contenga la definizione dei termini tecnici (azioni, interventi, progetti, programmi, piani, eccetera), ai quali si fa riferimento nelle N.T.A., si è proceduto a predisporre un glossario dei termini tecnici allegato alle suddette N.T.A.;*





parco nazionale
dell'**alta murgia**

2.2.: articolo 1, comma 2, lett. f): si propone di mettere a punto una più efficace esplicitazione dell'operatività delle NTA rispetto agli immobili militari. Sulle aree soggette a servitù militari (poligoni) le NTA ed il Regolamento hanno ovviamente validità immediata, fatte salve le necessità di esercitazioni militari che saranno disciplinate mediante aggiornamento del Protocollo d'Intesa sottoscritto il 28 febbraio 2007 con il Comando Reclutamento e Forze di Completamento "Puglia" dell'Esercito Italiano ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs n. 464/1997;

L'articolo 1, comma 2, lett. f) è stato così modificato: "affrancare il territorio dalle servitù militari e rendere le aree interessate coerenti alle sue previsioni attraverso iniziative e proposte adottate d'intesa con le istituzioni statali e regionali. Le previsioni di Piano relative agli immobili e alle aree soggette a servitù militari **hanno validità immediata**, diventano efficaci dalla data di cessazione delle servitù stesse, di cui il Protocollo d'Intesa sottoscritto il 28 febbraio 2007 con il Comando Reclutamento e Forze di Completamento "Puglia" dell'Esercito Italiano ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs n. 464/1997 costituisce il primo atto. **La disciplina d'uso dei poligoni deve essere preventivamente concordata con l'Ente nel rispetto delle presenti norme tecniche e del Regolamento del Parco e fermo restando il divieto di esercitazione a fuoco. L'Ente sottoscrive appositi protocolli d'intesa con le Forze Armate a norma dell'art. 357, comma 2. del D. L.vo 15 marzo 2010, n. 66 e ss.mm.ii"**.

2.3.: articolo 2, comma 5: specificare che l'effetto previsto dall'art. 12, comma 7, della L. 394/1991 vale solo per gli interventi e non per i progetti;

L'articolo 2, comma 5 è stato così modificato: "L'inserimento nel Piano di interventi e progetti prioritari, **di cui al successivo art. 21, comma 2.**, ha l'effetto, ai sensi dell'art. 12, comma 7, della L. 394/1991 di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e indifferibilità".

2.4.: articolo 6, comma 4: chiarire che gli interventi che saranno realizzati vedranno l'Ente quale stazione appaltante e che gli immobili saranno di proprietà ovvero in disponibilità dell'ente parco per un lasso di tempo tale da assicurare l'ammortamento dell'intervento;

L'articolo 6, comma 4, è stato così modificato: "Gli interventi di cui al comma precedente sono finalizzati alla conservazione e al recupero del patrimonio esistente e dei caratteri tipologici ed edilizi tradizionali. Nel caso di recupero di manufatti **di proprietà dell'Ente o di cui esso abbia disponibilità**, con **finalizzato all'erogazione di servizi da parte dell'Ente medesimo**, sono consentiti ampliamenti nella misura massima del 15% della superficie utile per una sola volta ed interventi di adeguamento alle norme di settore. **Il presente comma non si applica ai manufatti di interesse architettonico-monumentale di cui alla Tav.18 del Piano"**.

2.5.: articolo 7, comma 2, lettera a): non si concorda con quanto indicato nelle deduzioni, la risposta non entra nel merito dell'osservazione. Appare necessario chiarire il significato dei termini "infrastrutture" e "attività produttive tradizionali" nello specifico articolo sulle definizioni;

All'interno del glossario è stato chiarito il significato di "infrastrutture" e "attività produttive tradizionali", in particolare:

"Infrastrutture: i tracciati stradali interpoderali, le piste forestali ed i servizi a rete, fra cui le telecomunicazioni finalizzate al funzionamento delle attrezzature di dotazione del Parco, al collegamento del patrimonio edilizio esistente, allo svolgimento delle attività turistiche, ricreative, economiche, di controllo e di vigilanza, realizzate nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute pubblica, dell'ambiente e degli obiettivi di pianificazione urbanistica e territoriale e della qualità estetica dei luoghi".

"Attività produttive tradizionali: Tutte le attività che consistono nell'utilizzo delle risorse naturali senza apportare ad esse trasformazioni particolarmente rilevanti. Rientrano pertanto in questo settore le attività di coltivazione della terra, dell'allevamento, della silvicoltura e di trasformazione e promozione dei prodotti ottenuti".





parco nazionale°
dell'alta murgia

2.6.: articolo 8, comma 2: si chiede di tradurre in norme ed indirizzi quanto indicato nelle deduzioni rispetto alle analisi/proposte sulla localizzazione degli impianti e sulla loro fattibilità e sostenibilità allo scopo di una più precisa attuazione;

L'articolo 8, comma 2, è stato così modificato: "Nella Zona C: a) sono consentite le utilizzazioni produttive agricole e zootecniche tradizionali e la realizzazione delle infrastrutture e degli interventi di miglioramento fondiario necessarie alle stesse, nonché gli interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente; sono, altresì, consentiti gli interventi **selvicolturali secondo i principi di selvicoltura naturalistica**, compresi i tagli intercalari, volti a favorire la funzione di protezione idrogeologica e ad incrementare la complessità e la biodiversità delle cenosi forestali, nonché la realizzazione di impianti per l'arboricoltura da legno sui terreni agricoli, **nel rispetto dei caratteri strutturanti dell'unità di paesaggio di appartenenza di cui all'art. 18. Gli interventi di cui alla presente lettera potranno essere realizzati anche mediante attuazione diretta condizionata, di cui all'art. 2, comma 4, lett. b), qualora l'Ente lo ritenga necessario;**

b) è vietata la costruzione di nuovi insediamenti edilizi a carattere non agricolo, fatti salvi eventuali servizi per la fruizione del Parco".

2.7.: articolo 8, comma 9: quanto indicato nelle deduzioni non chiarisce il criterio attraverso il quale si stabilisce l'interesse storico, architettonico e paesaggistico del manufatto.

L'articolo 8, comma 9 è stato così modificato: "Non sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia né di demolizione per **Per** i manufatti di interesse storico, architettonico e paesistico **monumentale di cui alla Tav.18 del Piano sono solo ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia, con esclusione della demolizione, della ricostruzione e dell'ampliamento, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti**".

2.8.: articolo 13, comma 3: specificare che il "Progetto speciale per la gestione dei pascoli" e il "Progetto sperimentale di riqualificazione e destinazione a pascolo e rimboschimento delle aree sottoposte a spietramento" saranno predisposti e concordati ed elaborati con la regione entro un anno dall'approvazione del piano;

L'articolo 13, comma 3, è stato così modificato: "L'Ente predispone, entro un anno dall'entrata in vigore del Piano **e d'intesa con la Regione, il progetto prioritario per un progetto speciale per la gestione delle superfici a pascolo e a prato-pascolo, nonché per il recupero e per la rinaturalizzazione dei suoli trasformati mediante interventi di dissodamento, scarificazione e frantumazione meccanica delle rocce calcaree., finalizzato al progetto speciale di gestione dei pascoli di cui all'art. 21, comma 3.**".

2.9.: articolo 13, comma 4: specificare che, nelle more della definizione del "Progetto speciale per la gestione dei pascoli", tutti gli interventi ammessi dalle presenti NTA sono realizzabili esclusivamente sui suoli nei quali, alla data del 31 dicembre 2002, erano in atto da un quinquennio coltivazioni agrarie per le quali le relative trasformazioni del suolo erano state debitamente autorizzate, anche ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997. Le suddette coltivazioni devono essere rilevate dalle ortofotocarte AIMA/AGEA nel periodo 1997-2002;

L'articolo 13, comma 4, è stato così modificato: "Nelle more della definizione del progetto speciale di cui al comma precedente, gli interventi ammessi dalle presenti norme sono realizzabili **esclusivamente** sui suoli nei quali, alla data del 31 dicembre 2002, siano in atto da un quinquennio coltivazioni agrarie per le quali le relative trasformazioni del suolo siano state debitamente autorizzate, anche ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997. Le suddette coltivazioni devono essere rilevate dalle ortofotocarte AIMA/AGEA nel periodo 1997-2002".

2.10.: articolo 20, comma 2: non si è risposto direttamente al quesito, vedi anche al precedente punto 1;

Non si è proceduto ad apportare alcuna modifica non ritenendo la richiesta chiara e pertinente;





parco nazionale*
dell'**alta murgia**

2.11.: articolo 21, comma 1: si chiede di eliminare la frase "che integrano e completano la disciplina ordinaria di gestione e attuazione";

Modifica apportata con l'eliminazione del suddetto periodo.

2.12.: articolo 21, comma 2: si chiede di rivedere il progetto per Grotta Lamalunga, nel senso di eliminare gli interventi di trasformazione ipotizzati perché incompatibili con gli obiettivi di tutela del sito. In rapporto alla gestione del Pulo di Altamura si chiede di visionare il protocollo d'intesa tra ente parco e comune di Altamura;

Modifica apportata; in particolare all'interno della scheda progetto su citata, di cui all'Allegato VII al Piano, è stata rimodulata la seguente descrizione sintetica del progetto: "Realizzazione di allestimenti, anche multimediali, all'interno della masseria Lamalunga, al fine di ricostruire la storia e l'ambientazione dell'Uomo di Altamura, e messa in rete con i beni paleontologici e archeologici presenti nel territorio dell'Alta Murgia".

2.13.: articolo 22, comma 1: eliminare la frase "integrano e specificano la normativa di gestione del parco".

Modifica apportata con l'eliminazione del suddetto periodo.

2.14.: articolo 28, comma 1: quanto indicato nelle deduzioni rimane poco chiaro, si conferma la necessità di riscrivere il comma;

L'articolo 28, comma 1, è stato così modificato: "Fino all'approvazione dei progetti speciali, e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore del Piano, l'Ente può deliberare e autorizzare interventi specifici, che **purché** non siano diversamente disciplinati o contrastanti con gli articoli precedenti".

2.15.: articolo 28, comma 2: si concorda con quanto indicato nelle deduzioni e si conferma la necessità di riscrivere il comma;

L'articolo 28, comma 2, è stato così modificato: "Le prescrizioni di cui al precedente art.16, **comma 3.**, insieme a quelle di cui agli art. 33, 34, 35, 36 del Regolamento del Parco, entrano in vigore al momento dell'adozione del Piano, in quanto misure di salvaguardia".

3. ADEGUAMENTO/INSERIMENTO DI NUOVI ELABORATI ANALITICI E PROGETTUALI E RIORGANIZZAZIONE/INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI PROGETTI SPECIALI E PRIORITARI.


3.1.: Come già evidenziato ai punti 1 e 2, si chiede di procedere ad una riorganizzazione dell'insieme di progetti prioritari e speciali sulla base dei contenuti e della loro eventuale propedeuticità. A tal fine si suggerisce di distinguere le seguenti due fattispecie:

1) progetti prioritari, intendendo con tale definizione gli interventi conformi alle norme del piano, immediatamente attuabili quali "interventi diretti". Si chiede pertanto di rivedere l'elenco di cui all'art. 21 delle NTA che comprende iniziative che non rientrano in questa definizione;

2) programmi speciali, di cui all'art. 22 delle NTA (ivi definiti "progetti speciali"), intendendo per essi le iniziative complesse e di valore strategico, che rappresentano delle vere e proprie specificazioni del piano, per le quali la fase dell'intervento è subordinata ad un lavoro preliminare di indagine e programmazione. In tale tipologia occorre riportare anche talune iniziative attualmente trattate nell'art. 21, che riguardano invece iniziative complesse ovvero studi preliminari ai progetti speciali (che qui si propone di definire programmi speciali).

L'approvazione dei programmi speciali non costituisce variante alle norme tecniche di attuazione del piano. I programmi individueranno dettagliatamente le variazioni alle suddette norme che si ritengono indispensabili per l'attuazione dei programmi speciali stessi. Anche a tal fine, si chiede di stabilire il termine entro il quale l'elaborazione dei programmi di cui si tratta sarà completata. Si chiede pertanto di adeguare le NTA ai principi qui esposti.

Modifica apportata all'art. 21 delle N.T.A e nella Relazione Generale: si è proceduto difatti ad apportare le modifiche richieste ed alla riorganizzazione dell'insieme di progetti prioritari e speciali





parco nazionale*
dell'**alta murgia**

sulla base dei contenuti e della loro eventuale propedeuticità, in particolare specificando che i progetti prioritari sono propedeutici, così organizzati per ambiti tematici, alla definizione dei progetti speciali. E' stato altresì specificato che i soli progetti prioritari approvati dall'Ente assumono il carattere di rilevante interesse pubblico e di urgenza e indifferibilità ai sensi di legge. E' stato altresì eliminata la frase: "I progetti speciali integrano e specificano la normativa di gestione del parco e costituiscono elementi essenziali di attuazione del Piano".

3.2: *provvedere all'integrazione del progetto prioritario "Progetto sperimentale di riqualificazione e destinazione a pascolo e rimboschimento delle aree sottoposte a spietramento" con il Progetto speciale per la gestione dei pascoli";*

Modifica apportata; è stato difatti chiarito che tutti i progetti di cui all'art. 21, c. 2., concorrono alla definizione dei progetti speciali, in particolare il progetto speciale di gestione dei pascoli, si definisce attraverso i progetti prioritari di cui al comma 2.2., tra i quali il progetto sperimentale di riqualificazione e destinazione a pascolo e rimboschimento delle aree sottoposte a spietramento.

3.3.: *Prevedere una specifica normativa finalizzata a regolare le trasformazioni d'uso all'interno delle quattro unità di paesaggio individuate dal piano, in relazione ai loro specifici caratteri paesaggistici e valutando l'opportunità di renderle coerenti con quanto previsto dalla Proposta di PPTR (con particolare riferimento a indirizzi e direttive e ai contenuti delle schede d'ambito) in considerazione della necessità, in futuro, di un adeguamento al PPTR;*

Integrazione apportata nella Relazione Generale ed all'art. 18 delle N.T.A.: in particolare al comma 1. del suddetto articolo sono state definite le quattro unità di paesaggio nel Parco secondo le denominazioni ed i caratteri strutturali così come individuati nella TAV. 24. Per ciascuna unità, al comma 2., sono stati definiti obiettivi di qualità, da porre a base delle valutazioni per il rilascio del Nulla Osta, ex art. 12 della L. 394/91, come di seguito disciplinati:

a) **Piana ulivettata del versante adriatico**, la tutela del mosaico paesaggistico caratterizzato da colture arboree mediterranee, boschi mesofilli, xerofili e imboschimenti di conifere, la protezione degli ambienti carsici; la promozione di forme di allevamento, pascolo, e agricoltura non intensive, ecologicamente sostenibili e polifunzionali, privilegiando le colture estensive, in asciutto; l'utilizzo di colture tradizionali autoctone e tipiche del paesaggio murgiano; il recupero dei sistemi insediativi rurali, finalizzato anche a una nuova reinterpretazione funzionale secondo quanto indicato dal Piano; il mantenimento delle strutture tipiche della natura carsica dell'Alta Murgia e della leggibilità delle modalità insediative della tradizione storica locale; la riduzione del fenomeno della dispersione insediativa.


b) **Altopiano della Murgia Alta**, la protezione degli ambienti carsici; la promozione di forme di allevamento, pascolo, e agricoltura non intensive, ecologicamente sostenibili e polifunzionali, privilegiando le colture estensive, in asciutto; l'utilizzo di colture tradizionali autoctone e tipiche del paesaggio murgiano (cerealicoltura, foraggere avvicendate, prati e pascoli); il recupero dei sistemi insediativi rurali, finalizzato anche ad una reinterpretazione funzionale secondo quanto indicato dal Piano; il mantenimento delle strutture tipiche della natura carsica e della leggibilità delle modalità insediative della tradizione storica locale;

c) **Costone murgiano**, la protezione degli ambienti carsici; l'adozione di forme di pascolo non intensivo; la tutela e valorizzazione della "quinta" del costone murgiano; la tutela del sistema masseria da campo/jazzo;

d) **Piana cerealicola del versante ionico**, la tutela e valorizzazione della "quinta" del costone murgiano, la tutela del sistema masseria da campo/jazzo, la tutela delle manifestazioni idrogeomorfologiche.

3.4.: *associare alle componenti di paesaggio, così come indicate e cartografate nella parte di analisi conoscitiva, una opportuna normativa, secondo quanto previsto dalle N.T.A. del PUTT/P;*

Modifica apportata nella Relazione Generale ed all'art. 18 delle N.T.A.; in particolare al comma 1.





parco nazionale
dell'**alta murgia**

del suddetto articolo sono state definite le quattro unità di paesaggio nel Parco secondo le denominazioni ed i caratteri strutturali individuati nella TAV. 24. Per ciascuna unità, al comma 2., sono stati definiti obiettivi di qualità, da porre a base delle valutazioni per il rilascio del Nulla Osta, ex art. 12 della L. 394/91.

3.5.: *Prevedere, come indicato al punto 7, l'inserimento dei seguenti ulteriori progetti prioritari e speciali ai sensi rispettivamente dell'art. 21 e 22 delle NTA:*

- Progetto prioritario "Sistema di convenzionamento con gli operatori agrozootecnici del Parco per la corretta gestione del territorio";
- Progetto prioritario "Recupero della pecora di razza altamura";
- Progetto prioritario "Valorizzazione della lana del parco";
- Progetto prioritario "Valorizzazione della biodiversità e tipicità dell'agricoltura locale";
- Progetto speciale "Sostegno e promozione delle attività agricole e zootecniche tradizionali in coerenza con il P.P.E.S."

Integrazione apportata all'art. 21, c.2, delle N.T.A.: in particolare nell'ambito tematico 2.2.

"Gestione agro-forestale e dei pascoli", sono presenti i seguenti progetti prioritari:

- Progetto sperimentale di riqualificazione e destinazione a pascolo e rimboschimento delle aree sottoposte a spietramento;
 - Formazione, Educazione Ambientale e Prevenzione incendi (F.ED.A.P.I.);
 - Sistema di convenzionamento con gli operatori agro-zootecnici del Parco per la corretta gestione del territorio;
 - Recupero della pecora di razza altamura (I.N.C.I.P.I.T.);
 - Valorizzazione della lana ovi-caprina prodotta dalle aziende zootecniche del Parco (PARTNERSHEEP);
 - Sostegno e promozione delle attività agricole e zootecniche tradizionali in coerenza con il P.P.E.S. (MARCHIOLAB);
 - Agroecosistemi: dalla qualità dell'ambiente alla qualità delle produzioni;
- relativamente ai suddetti progetti prioritari sono state redatte le relative schede progetto all'interno dell'Allegato VII "Schede-progetto descrittive dei progetti prioritari e dei progetti speciali".

3.6.: *Prevedere una specifica norma di tutela delle specie.*

a): *annoverare tra gli obiettivi prioritari del piano la riduzione della frammentazione ecologica operata sugli habitat a pascolo dalle attività di spietramento/frantumazione, prevedendo interventi che puntino a riconnettere tra loro le maggiori porzioni di prateria arida mediterranea.*

Modifiche apportate a pag. 47 della Relazione Generale sostituendo la lettera b) con:

"b) Le seconde atte a ripristinare condizioni ambientali favorevoli e ridurre la frammentazione degli habitat".

Prima dell'ultimo capoverso è stato inserito:

"Le possibilità di intervento concreto per salvaguardare le condizioni accennate o per promuovere quelle di interesse faunistico appaiono legate soprattutto alla diffusione degli interventi di gestione dei coltivi a fini faunistici che hanno lo scopo di modificare i fattori limitanti. Considerata l'eterogeneità e la numerosità degli interventi è stato necessario raggruppare le misure in categorie o gruppi più o meno omogenei:

1. colture per la fauna selvatica
2. mantenimento dei residui colturali
3. riduzione degli impatti delle pratiche agricole e sistemi di coltivazione eco-compatibili
4. mantenimento e gestione dei margini erbacei non coltivati
5. siepi, alberi e frangivento
6. pozze, laghetti e maceri
7. creazione o ripristino di radure e recupero di pascoli e terreni abbandonati
8. ripristino zone umide".





parco nazionale*
dell'alta murgia

Nel progetto sperimentale di riqualificazione e destinazione a pascolo e rimboschimento delle aree sottoposte a spietramento, sono state inserite le suddette tipologie di intervento di gestione degli habitat agroforestali a fini faunistici senza entrare nei particolari.

b): far confluire nel piano i dati del progetto "BATRACOMURGIA" al fine di consentire la conservazione attiva degli anfibi, rappresentanti il gruppo animale forse più a rischio, attraverso la conservazione dei siti di presenza e la loro corretta gestione.

Integrazione apportata al PARAGRAFO 5.6.3.1.2 del "QUADRO CONOSCITIVO".

c): prevedere specifici interventi sulle arterie stradali volti a mitigare la frammentazione ecologica del paesaggio e a favorire il passaggio della fauna;

Integrazioni apportate nella Relazione Generale, al paragrafo 4.2.5 "INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DELL'IMPATTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE", nonché all'art. 7, c. 11., del Regolamento nel quale sono state definite le caratteristiche dei sottopassi.

d): Si chiedono ulteriori informazioni in rapporto al progetto "Individuazione di aree idonee per la fruizione del Parco e le pratiche sportive ai fini della tutela della fauna selvatica" che, a quanto si dichiara, sarebbe già iniziato. Si evidenzia che l'obiettivo dello studio dovrà consistere nell'individuazione di aree dove la presenza di attività umane risulti incompatibile con l'obiettivo di tutela della fauna.

Informazioni aggiuntive fornite a pag. 55 della Relazione Generale, paragrafo "Regolamentazione dell'accesso a siti sensibili al disturbo antropico", nonché all'art. 40 del Regolamento del Parco; è stato altresì predisposto il Regolamento per le attività sportive e ricreative (art. 40 del Regolamento), quale "Allegato D" allo stesso.

3.7.: Richiamare in normativa, con appropriati riferimenti, l'allegato VIII "L'architettura rurale del Parco Nazionale dell'Alta Murgia: tipologie e linee guida per il recupero e per il riuso". Anche a tal fine, l'allegato sarà uniformato alle "Linee Guida per il recupero, la manutenzione e il riuso delle edilizia e dei beni rurali" (elaborato 4.4.7) e alle "Linee Guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco" della Proposta di PPTR (elaborato 4.4.4).

Richiamo apportato all'art. 18, commi 5.e 6., delle N.T.A., all'art. 29-ter e 30 del Regolamento; si è proceduto, altresì, ad integrare l'allegato VIII "L'architettura rurale del Parco Nazionale dell'Alta Murgia: tipologie e linee guida per il recupero e per il riuso" con le "Linee Guida per il recupero, la manutenzione e il riuso delle edilizia e dei beni rurali" (elaborato 4.4.7) e le "Linee Guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco" della Proposta di PPTR (elaborato 4.4.4).

3.8.: In cartografia, prevedere l'inserimento tra le aree contigue delle ulteriori seguenti zone:

- l'introflessione nella parte nord del comune di Andria (per buona parte habitat);
- le aree habitat contigue alla zona di lama Nervi (zona A del piano);
- le aree di Gravinella, Murgia Morsara e Parata da includere nella zona di Santeramo;
- il bosco di latifoglie di Acquatetta.

Si propone, inoltre, di inserire in area contigua anche il tracciato tratturale come da cartografia allegata (cfr. fig. 2).

Integrazione apportata, cfr. punto 1.3 del presente documento.

3.9.: Inserire tra i programmi speciali di cui all'art. 22 delle N.T.A. il "Programma della mobilità del Parco". Tale elaborato dovrà essere redatto sulla base di una valutazione precisa e attendibile della domanda di mobilità attuale e futura, al fine di mettere a punto una strategia coerente che punti con decisione allo sviluppo di un sistema di mobilità sostenibile da, verso e all'interno del parco (trasporto pubblico su ferro e su gomma, parcheggi di scambio, servizio a chiamata, mobilità ciclo-pedonale, ippovie, etc.).

Modifica apportata all'art. 21, c.3., delle N.T.A.; è stata altresì predisposta la relativa scheda progetto all'interno dell'Allegato VII "Schede-progetto descrittive dei progetti prioritari e dei progetti speciali". E' utile qui richiamare la scheda progetto della mobilità relativa al Sistema Ambientale e Culturale (S.A.C.) "Alta Murgia".





parco nazionale*
dell'**alta murgia**

3.10.: *Elaborazione di uno schema di contratto - quale allegato delle NTA - per il recupero e la gestione delle cave con il coinvolgimento dei privati, nel quale siano individuati chiaramente i capisaldi contrattuali da concordare con l'amministrazione regionale e sia realizzato uno studio volto ad individuare le cave di particolare valore faunistico da conservare integralmente.*

Integrazioni apportate:

- al Regolamento con l'allegato B " Schema di Convenzione (art. 27, comma 12, del Regolamento)",
- al capitolo 4.5.1 della Relazione generale è stato altresì aggiunto: "Per la definizione e l'individuazione delle cave con sensibilità faunistiche si procederà ad avviare uno studio che censisca le cave di interesse conservazionistico, la definizione delle connessioni tra ambienti e tipologie di uso del suolo. Tale studio precederà qualsiasi opera di recupero, poiché laddove la cava risulti essere sito di nidificazione e /o riproduzione di importanti specie, non si avvierà nessun piano di recupero. Al censimento delle cave seguirà un piano di monitoraggio durante i periodi biologicamente importanti per la fauna (in particolare avifauna e mammalofauna) e si procederà quindi all'individuazione delle specie di maggior interesse conservazionistico ed alla localizzazione delle aree di maggior interesse faunistico. La valutazione dell'importanza conservazionistica delle specie sarà effettuata tenendo conto sia dell'importanza delle specie stesse a scala continentale e nazionale, sia del loro valore a scala regionale e locale, in quanto trovano nel territorio del Parco un'area elettiva di nidificazione, sosta o svernamento di importanza non solo regionale o nazionale ma, a volte, anche continentale...".

4. ANALISI DELLE CRITICITÀ DEL PIANO

Di seguito si riportano (in corsivo), per una più facile comprensione delle modifiche e delle integrazioni apportate al Piano per il Parco ed al Regolamento del Parco, le valutazioni analitiche effettuate dalla Regione Puglia nel provvedimento istruttorio (determinazione del Direttore d'Area politiche per la mobilità e la qualità urbana della Regione Puglia n. 15 del 21/12/2012 pubblicata sul BURP n. 5 del 10/01/2013). Seguono (in tondo), per ogni punto, le risposte/proposte dell'Ente. Si sottolinea, ad ogni modo, che molte di queste ultime sono già riportate nella sintesi delle proposte di modifica e di integrazione sopra riportate.


4.1.: Definizione progetti speciali e prioritari

Si prende atto della proposta da parte dell'ente parco di integrare/modificare il capitolo 5.6 della Relazione Generale che «potrà essere riorganizzato al fine di meglio evidenziare la differenza concettuale e temporale delle due categorie di progetti anche in base a quanto definito nelle NTA e nelle schede progetto dell'Allegato VII, evidenziando così una divisione per materia di macroraggruppamenti e di gestione di tematiche.» (Deduzioni dell'ente parco alle osservazioni 09/11/2011, p. 4)

In particolare, si chiede di precisare le modalità di attuazione delle due tipologie di progetti (prioritari e speciali) e il rapporto di questi ultimi con i progetti/iniziative di iniziativa privata (cfr. il successivo punto 3).

Si suggerisce, inoltre, di riunire in un unico strumento progetti prioritari e progetti speciali, quando i primi rappresentino azioni propedeutiche all'elaborazione dei secondi. Sarà, dunque, opportuno prevedere all'interno di tale strumento complesso una prima fase conoscitiva necessaria all'implementazione dei dati e una fase progettuale necessaria alla conseguente definizione delle regole gestionali e all'integrazione normativa. Tale indicazione appare particolarmente rilevante in rapporto al progetto prioritario denominato "Progetto sperimentale di riqualificazione e destinazione a pascolo e rimboschimento delle aree sottoposte a spietramento", che ha un contenuto operativo specifico ma, per come è stato concepito, è anche uno strumento propedeutico alla messa in atto del "Progetto speciale per la gestione dei pascoli" (cfr. il punto 2).

Allo stesso modo, si chiede di distinguere tra i progetti prioritari, elencati all'art.21 delle NTA, gli interventi immediatamente attuabili dopo l'approvazione del piano (perché già conformi alle NTA),





parco nazionale*
dell'**alta murgia**

che l'ente parco considera prioritari in termini strategici e per i quali si impegna ad operare al fine di garantirne la più rapida attuazione.

Modifica apportata all'art. 21 delle N.T.A. e nella Relazione Generale; si è proceduto difatti ad apportare le modifiche richieste ed alla riorganizzazione, nel suddetto articolo, dell'insieme di progetti prioritari e speciali sulla base dei contenuti e della loro eventuale propedeuticità, in particolare specificando che i progetti prioritari sono propedeutici, così organizzati per ambiti tematici, alla definizione dei progetti speciali. E' stato altresì specificato che i soli progetti prioritari approvati dall'Ente assumono il carattere di rilevante interesse pubblico e di urgenza e indifferibilità ai sensi di legge. E' stato altresì eliminato il seguente periodo: "I progetti speciali integrano e specificano la normativa di gestione del parco e costituiscono elementi essenziali di attuazione del Piano".

4.2.: Procedura di attuazione condizionata

Come già evidenziato, si chiede di individuare tra i progetti elencati dall'art. 21 delle NTA ("Azioni e interventi proposti dal piano"), quelli suscettibili di essere attuati immediatamente dopo l'approvazione del piano, perché già conformi alla attuale proposta di NTA e perché riconosciuti come prioritari in termini strategici dall'ente parco.

Per tali progetti prioritari, non subordinati all'approfondimento del quadro delle conoscenze e/o degli aspetti tecnico-applicativi e gestionali, l'ente parco si impegnerà a svolgere nell'immediato un'azione promozionale, prevedendo per la loro realizzazione anche l'eventuale coinvolgimento di privati attraverso una procedura di attuazione condizionata. Al riguardo, si suggerisce di integrare le NTA con uno schema di convenzione-tipo nel quale siano riportate clausole ineludibili sugli obiettivi strategici del piano del parco, in accordo con l'amministrazione regionale.

Cfr. punto 4.1. Si è proceduto altresì ad integrare il Regolamento del Parco, strumento dedicato alla modalità di attuazione degli interventi ammissibili, con l'"Allegato A - SCHEMA DI CONVENZIONE" (art. 8, comma 2., lett. a), N.T.A.).

4.4.: Zonizzazione

Cfr. punto 1 del presente documento e la modifica all'art. 13, comma 4., delle N.T.A.

4.5.: Paesaggio

Si ritiene che l'obiettivo di tutela, salvaguardia, riqualificazione e valorizzazione dei paesaggi del parco debba essere oggetto di specifica trattazione all'interno del piano. Non si condivide, dunque, l'intenzione di integrare la valutazione di possibili scenari di trasformazione paesaggistica nel Rapporto Ambientale della V.A.S.

Si suggerisce di integrare il piano con i quadri interpretativi derivanti dalla Proposta di PPTR e dagli studi preliminari per il Piano del parco effettuati dal Politecnico di Bari, con particolare riguardo agli obiettivi di conservazione/trasformazione ivi definiti.

Si condivide la suddivisione del territorio nelle quattro unità di paesaggio cartografate nella tavola n. 24 del piano:

- 1) altopiano della Murgia;
- 2) costone murgiano;
- 3) piana cerealicola del versante ionico;
- 4) piana ulivetata del versante adriatico.

In particolare, si chiede che l'unità di paesaggio "Piana ulivetata del versante adriatico", oggi per lo più ricadente al di fuori del confine del parco, sia individuata con maggiore accuratezza anche all'interno dell'area protetta, considerando come parte integrante della stessa non solo il sistema delle policolture, ma anche il sistema di boschi di latifoglie presenti.

Si suggerisce, inoltre, di prevedere una specifica normativa finalizzata a regolare le trasformazioni d'uso all'interno delle quattro unità di paesaggio individuate dal piano, in relazione ai loro specifici caratteri paesaggistici, valutando l'opportunità di renderle coerenti con quanto previsto dalla





parco nazionale*
dell'**alta murgia**

proposta di PPTR anche in considerazione della necessità di un futuro adeguamento del piano del parco.

E' stata fornita una descrizione e sono stati previsti obiettivi di qualità per le quattro unità di paesaggio individuate nella Tav. 24, *Piana ulivettata del versante adriatico, Altopiano della Murgia Alta, Costone murgiano, Piana cerealicola del versante ionico*, art. 18 N.T.A., finalizzati a regolare le trasformazioni d'uso all'interno in relazione ai loro specifici caratteri paesaggistici.

E' stata rimodulata l'unità di paesaggio "Piana ulivettata del versante adriatico", oggi per lo più ricadente al di fuori del confine del parco, individuata con maggiore accuratezza anche all'interno dell'area protetta, considerando come parte integrante della stessa non solo il sistema delle policolture, ma anche il sistema di boschi di latifoglie presenti.

Per le componenti della struttura idrogeomorfologica è stata integrata la carta idrogeologica, Tav.3, con l'individuazione pozze d'acqua naturali ed artificiali, censite dall'Ente, e dei corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche (Beni Paesaggistici art. 142 D. L.vo n. 142/04); è stata altresì integrata la Tav. 2 con gli ulteriori contesti costituiti da: Versanti, Lame e Gravine, Doline, Grotte, Geositi, Inghiottitoi.

E' stata integrata inoltre la disciplina di tutela, agli art. 17 N.T.A., artt. 23, 24, 25, 26 del Regolamento; in particolare per i *corsi d'acqua*, per il *reticolo idrografico*, per gli *stagni temporanei o permanenti*, per le aree a *vincolo idrogeologico*, per le *grotte* e per i *tutti i siti di interesse geologico e geomorfologico* presenti nel territorio del Parco, di cui alla Tav. 2.

Riguardo alle *componenti botanico-vegetazionali* "Prati e pascoli naturali", si è proceduto all'inserimento in Zona B, nella Tavole della zonizzazione, delle aree a vegetazione naturale mancanti e, nello specifico, della macrocategoria "praterie aride mediterranee", al fine di garantire la necessaria tutela delle stesse in linea con le previsioni di Piano, nonché ad integrare la normativa relativa a dette aree con opportune prescrizioni tese anche ad evitare interpretazioni foriere di contestazioni e di contenziosi.

Per le *componenti culturali e insediative* individuate nel Piano è stata integrata la disciplina di tutela (art. 18 N.T.A., art. 29-bis del Regolamento); in particolare per gli immobili e per le aree di notevole interesse pubblico, per le zone gravate da usi civici e per le zone di interesse archeologico.

Per le *componenti culturali e insediative* individuate nel Piano è stata integrata la disciplina di tutela (artt. 6, 7, 8 delle N.T.A., artt. 29-ter, 30 e 31 del Regolamento); in particolare per i manufatti di interesse architettonico-monumentale.

E' stato altresì integrato l'allegato VIII "L'architettura rurale del Parco Nazionale dell'Alta Murgia: tipologie e linee guida per il recupero e per il riuso" con specifici approfondimenti sulle strutture rurali più minute e sulle variazioni tipo-morfologiche locali delle architetture e dei manufatti rurali, in coerenza con le "Linee Guida per il recupero, la manutenzione e il riuso delle edilizia e dei beni rurali" (elaborato 4.4.7.) e con le "Linee Guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco" (elaborato 4.4.4.) della Proposta di PPTR. E' stato altresì trasposto nelle N.T.A. il vigente "Regolamento per la concessione di contributi per la conservazione ed il ripristino delle tipologie edilizie tradizionali" adottato dall'Ente Parco nel 2007.

E' stata integrata la Tav. 21 del Piano con gli ulteriori contesti delle *componenti dei valori percettivi* costituiti da: strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, punti panoramici, ed integrata con apposita disciplina di tutela le norme di cui all'art. 18 N.T.A. ed all'art. 29-quater del Regolamento.

4.6.: Rapporto con il PUTT/P

Si chiede di associare alle componenti di paesaggio così come indicate e cartografate nella parte di analisi conoscitiva, una opportuna normativa, secondo quanto previsto dalle N.T.A. del PUTT/P.

Cfr. punto 4.5. del presente documento.

4.7.: Agricoltura

Cfr. punto 3.5. del presente documento.

4.8.: Architettura rurale





parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Cfr. punto 3.7. del presente documento.

4.9.: Gestione integrata SIC/ZPS

L'Ente Parco propone che il piano funga anche da piano di gestione dei siti Natura 2000, sulla base di una riconosciuta rispondenza tra obiettivi ed indicazioni normative del piano ed obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie protette dalle direttive comunitarie. Nello specifico, si propone che la Regione Puglia deliberi che, per la parte del parco (68.000 ha ca.) ricadente nella ZPS Alta Murgia (125.881 ha), il piano possa integrare le misure di salvaguardia e le previsioni normative stabilite dagli strumenti di pianificazione, a condizione che: i) si stabilisca un unico ente gestore; ii) si integri il quadro conoscitivo comprendendo l'area esterna al parco; iii) si individuino delle linee di finanziamento per la gestione del territorio esterno al confine del parco nazionale.

Si attendono risposte adeguate dalla Regione Puglia, ad oggi non pervenute se non la seguente frase riportata nell'istruttoria: "La proposta è da discutere, ma al di fuori del processo di approvazione del piano del parco al fine di non allungarne ulteriormente i tempi di approvazione".

4.10.: Gestione della fauna e rete ecologica

Cfr. punto 3.6. del presente documento.

4.11.: Aree contigue

Cfr. punto 1.3. del presente documento.

4.12.: Mobilità sostenibile

Cfr. punto 3.9. del presente documento.

4.13.: Recupero territori degradati e di cave in esercizio e dismesse mediante specifici contratti di gestione e recupero

Cfr. punto 3.10. del presente documento.

4.14.: Osservazioni pervenute

Si procederà all'esame delle osservazioni secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 4., della L. n. 394/1991.

5. ULTERIORI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A CURA DELL'ENTE PARCO

L'Ente, cogliendo l'occasione fornita dall'istruttoria regionale, ha ritenuto opportuno apportare ulteriori integrazioni e modifiche ai documenti di Piano ed al Regolamento, anche sulla degli elementi di conoscenza e dell'esperienza gestionale maturati nel corso in particolare degli ultimi quattro anni. Si rinvia ai relativi testi riportanti le modifiche e le integrazioni apportate.

- che le prescrizioni di cui alla determinazione del Direttore d'Area politiche per la mobilità e la qualità urbana della Regione Puglia n. 15 del 21/12/2012 e le modifiche ed integrazioni elaborate direttamente dall'Ente sono state apportate agli elaborati delle proposte di Piano per il Parco e di Regolamento del Parco attraverso la redazione dei seguenti elaborati e documenti, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante, denominati *Allegato A*, che integrano e sostituiscono quelli approvati con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 09/2010 del 31/05/2010, in particolare:

- *Quadro conoscitivo ed interpretativo_rev.genn.2014* - sostitutivo dell'elaborato *Quadro conoscitivo ed interpretativo*;

- *Carta geomorfologica 1:100.000_rev.genn.2014* - sostitutivo dell'elaborato *Carta geomorfologica 1:100.000*;

- *Carta idrogeologica 1:100.000_rev.genn.2014* - sostitutivo dell'elaborato *Carta idrogeologica 1:100.000*;

- *Carta delle unità di paesaggio 1:50.000_rev.genn.2014* - sostitutivo dell'elaborato *Carta delle unità di paesaggio 1:50.000*;






parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- *Schede-progetto descrittive degli interventi prioritari (Allegato VII) _rev.genn.2014* - sostitutivo dell'elaborato *Schede-progetto descrittive degli interventi prioritari (Allegato VII)*;
- *L'architettura rurale nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia: Tipologie e linee guida per il recupero e il riuso (Allegato VIII) _rev.genn.2014* - sostitutivo dell'elaborato *L'architettura rurale nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia: Tipologie e linee guida per il recupero e il riuso (Allegato VIII)*;
- *Carta della zonizzazione e delle aree contigue 1:25.000_rev.genn.2014* - sostitutivo dell'elaborato *Carta della zonizzazione e delle aree contigue 1:25.000*;
- *Carta degli elementi strutturanti e dei fattori qualificanti 1:50.000_rev.genn.2014* - sostitutivo dell'elaborato *Carta degli elementi strutturanti e dei fattori qualificanti 1:50.000*;
- *Relazione generale_rev.genn.2014* - sostitutivo dell'elaborato *Relazione generale*;
- *Norme tecniche di Attuazione_rev.genn.2014* - sostitutivo dell'elaborato *Norme tecniche di Attuazione*;
- *Regolamento_rev.genn.2014* - sostitutivo dell'elaborato *Regolamento*;
- che i suddetti tecnici dell'Ente hanno altresì redatto i documenti relativi alla procedura di V.A.S., denominati *Allegato B*, in particolare:
 - *Rapporto Ambientale*,
 - *Sintesi non tecnica*,
 - *Dichiarazione di Sintesi*;
- che in data 01/04/2014, previa regolare convocazione prot. n. 1143 del 20/03/2014, i predetti documenti sono stati sottoposti ai Sindaci dei Comuni del Parco al fine di presentarne i contenuti e le ragioni che hanno rese necessarie le modifiche apportate, riservandosi la convocazione formale della Comunità del Parco al fine di prendere atto delle integrazioni e modifiche apportate alle proposte di Piano per il Parco e di Regolamento del Parco per le motivazioni fin qui riportate;

RITENUTO, alla luce del lavoro svolto dagli Uffici dell'Ente e della suddetta documentazione, prodotta al fine di ottemperare alle prescrizioni dettate dalla Regione Puglia (determinazione del Direttore d'Area politiche per la mobilità e la qualità urbana n. 15 del 21/12/2012 pubblicata sul BURP n. 5 del 10/01/2013), di poter adottare la presente Deliberazione e trasmetterla alla Regione Puglia per l'adozione del Piano del Parco, ex art. 12 della L. 394/91 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 9 comma 5 della Legge 394/1991, così come modificato dall'art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 73/2013 relativo al riordino degli Enti Parco Nazionali, il Presidente, a far data dal 13/01/2014, esercita le funzioni del Consiglio Direttivo fino all'insediamento di quest'ultimo e, comunque, per un periodo non superiore a centottanta giorni, ossia fino al 12 luglio 2014;

CONSIDERATO che il presente provvedimento è stato inviato al Collegio dei Revisori dei Conti per il tramite del suo Presidente;





parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DELIBERA

1. Le premesse sono parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare i suddetti documenti (*Allegato A*), che sostituiscono ed integrano nelle parti indicate nelle premesse la proposta di Piano per il Parco e la proposta di Regolamento del Parco, approvate con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 09/2010 del 31/05/2010 al fine di ottemperare alle prescrizioni dettate dalla Regione Puglia nella proposta di adozione del Piano per il Parco dell'Alta Murgia (determinazione del Direttore d'Area politiche per la mobilità e la qualità urbana n. 15 del 21/12/2012 pubblicata sul BURP n. 5 del 10/01/2013), allegati alla presente deliberazione per farne parti integranti;
3. di approvare il *Rapporto Ambientale*, la *Sintesi non tecnica* e la *Dichiarazione di Sintesi (Allegato B)*, allegati alla presente deliberazione per farne parti integranti, al fine del prosieguo della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);
4. di adottare il presente provvedimento a norma dell'art. 9 comma 5 della Legge 394/1991, così come modificato dall'art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 73/2013 relativo al riordino degli Enti Parco Nazionali, in considerazione che il Presidente a far data dal 13/01/2014, esercita le funzioni del Consiglio Direttivo fino all'insediamento di quest'ultimo e, comunque, per un periodo non superiore a centottanta giorni, ossia fino al 12 luglio 2014;
5. di dare atto che il presente provvedimento è stato inviato al Collegio dei Revisori dei Conti per il tramite del suo Presidente.
6. di trasmettere la suddetta documentazione, così modificata ed integrata, alla Comunità del Parco per il prescritto parere ai sensi dell'art. 12, comma 3. e dell'art. 10, comma 2., lett. a) della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni;
7. di trasmettere la suddetta documentazione, così modificata ed integrata, alla Regione Puglia ai fini delle relativa adozione e approvazione e del completamento della procedura di V.A.S.;
8. di trasmettere al Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare la proposta di Regolamento del Parco, così modificato ed integrato, per il prosieguo del procedimento di approvazione ai sensi dell'art. 11, comma 6. della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni;
9. di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente ed agli Albi Pretori on-line dei Comuni del Parco;
10. di pubblicare la presente deliberazione, la proposta revisionata di Piano per il Parco e la proposta revisionata di Regolamento del Parco sul sito web ufficiale dell'Ente, sui siti web dei Comuni del Parco e sui siti web delle Amministrazioni provinciali di Bari e di Barletta-Andria-Trani;
11. di incaricare la Direzione dell'Ente di adempiere ad ogni altra incombenza relativa ai procedimenti di formazione, adozione ed approvazione del Piano per il Parco e del Regolamento del Parco, ivi compreso il procedimento di V.A.S.;





parco nazionale*
dell'**alta murgia**

11. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Maria Giovanna Dell'Aglio

IL DIRETTORE F. F.
Fabio Modesti

IL PRESIDENTE
Cesare Veronico



